



LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 29 ottobre 2024

APPROFONDIMENTI

[Patente a crediti: le nuove Faq dell'INL sembrano complicare le condizioni di accesso al titolo](#)
di Barbara Garbelli

NEWS DEL GIORNO

[Flussi lavoratori stranieri 2025: le indicazioni della circolare interministeriale](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Codice della crisi d'impresa: l'Inps illustra le modifiche](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa: decreto in Gazzetta](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Svolgimento di altra attività in malattia: al datore l'onere di provare che tale attività pregiudica il rientro in servizio](#)
di Redazione

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

[La struttura finanziaria dell'operazione di cessione dello studio professionale](#)
di MpO & partners



APPROFONDIMENTI

Patente a crediti: le nuove Faq dell'INL sembrano complicare le condizioni di accesso al titolo

di **Barbara Garbelli**

Lo scorso 15 ottobre l'INL è intervenuto nuovamente in tema di patente a crediti, mediante la pubblicazione di [12 nuove Faq](#), con particolare attenzione alle tempistiche e modalità di invio della richiesta e ai soggetti tenuti a richiedere il titolo di credito.

Ne analizziamo di seguito i contenuti, suddividendoli per tematica di interesse.

Approfondendo il primo tema, ovvero quello relativo alle modalità di invio della richiesta – con attenzione al periodo transitorio -, l'INL precisa che l'invio della pec esonera i soggetti che vi hanno provveduto dalla richiesta di patente mediante la procedura ordinaria prevista sul portale istituzionale dell'INL; in considerazione del fatto che la ricezione della pec da parte dell'INL non comporta il rilascio di una ricevuta, la semplice ricevuta di consegna della pec, fino alla data del 31 ottobre 2024, sarà sufficiente ad attestare il titolo di ingresso in cantiere.

Successivamente, a partire dal 1° novembre 2024, sarà possibile operare in cantiere solo in presenza dell'evasione della procedura ordinaria; la richiesta potrà essere avanzata direttamente dal richiedente, o da un soggetto delegato e l'accesso al portale avverrà tramite Spid del soggetto che avanza la richiesta: il conferimento di delega non deve presentare forma e contenuti predeterminati, ma deve semplicemente attestare l'autorizzazione concessa all'invio.

Con un ulteriore passaggio, sempre in tema di invio della richiesta, l'INL ricorda che la richiesta dev'essere preventiva rispetto all'inizio dei lavori, ma solo successivamente all'acquisizione del contratto che prevede l'accesso fisico in cantiere. Se quindi, ad esempio, l'impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL.

Il secondo blocco di *Faq* riguarda i soggetti tenuti alla patente, nonché i soggetti che devono verificarla.

Citando le disposizioni dell'articolo 90, comma 9, lettera b-*bis*), D.Lgs. 81/2008, l'INL specifica che il committente è sempre tenuto alla verifica del possesso della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 o, ancora, del titolo di esclusione, anche in presenza di subappalto. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell'INL n. 4/2024, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione



amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.

In relazione ai luoghi che configurano un cantiere temporaneo o mobile, l'INL esclude i cantieri di impiantistica di linea telefonica e *internet* (in applicazione delle previsioni dell'articolo 88, D.Lgs. 81/2008) e i cantieri navali; in entrambi i casi, tuttavia, l'eventuale presenza di lavori edili o di ristrutturazione civile comporteranno la necessità di patente a crediti anche per questi soggetti.

Le *Faq* intervengono anche sul tema delle forniture, precisando che le attività di carico/scarico delle merci sono da intendersi propedeutiche alle forniture e, pertanto, non configurano la necessità di ricorrere alla patente.

Con attenzione, invece, alle società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti, ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.

Da ultimo, si analizza il passaggio dei professionisti tenuti (o meno) al titolo di credito: in base alla risposta a una delle *Faq* pervenute, l'INL prevede l'obbligo di patente a crediti per gli archeologi, aprendo – di fatto – un'importante discussione sull'obbligatorietà o meno di patente per i professionisti.

In relazione alla figura dell'archeologo è intervenuta anche l'Associazione nazionale archeologi, che, disconoscendo i contenuti della *Faq*, ha formalmente richiesto la correzione dei contenuti e il riconoscimento formale di esclusione anche per questi professionisti della patente a crediti.

Seminario di specializzazione

Congruietà della manodopera in Edilizia

Scopri di più

Flussi lavoratori stranieri 2025: le indicazioni della circolare interministeriale

di **Redazione**

I Ministeri del lavoro, dell'interno, dell'agricoltura e del turismo, con [circolare congiunta n. 9032 del 24 ottobre 2024](#), hanno offerto indicazioni sui flussi d'ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non per l'anno 2025.

Le quote di ingresso 2025 sono così suddivise:

- 70.720 quote per lavoro subordinato non stagionale;
- 730 quote per lavoro autonomo;
- 110.000 quote per lavoro stagionale.

I settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale (modello B2020) sono i seguenti: autotrasporto merci per conto terzi; edilizia; turistico-alberghiero; meccanica; telecomunicazioni; alimentare; cantieristica navale; trasporto passeggeri con autobus; pesca; acconciatori; elettricisti; idraulici.

Inoltre, sono attribuite 9.500 quote per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.

I settori occupazionali per gli accessi per motivi di lavoro subordinato stagionale sono quelli agricolo e turistico alberghiero.

Per l'anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7, D.P.C.M 27 settembre 2023. Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria di cui all'articolo 24-*bis*, T.U. Immigrazione, dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, L. 12/1979, dalle agenzie di somministrazione di lavoro regolarmente iscritte all'Albo informatico delle agenzie per il lavoro (Apl).

Per l'anno 2025, i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-*bis*, comma 3, T.U. Immigrazione, nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, L. 12/1979, che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro,



procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALI, (<https://portaleservizi.dlci.interno.it/>) gestito dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione.

La precompilazione è consentita:

- dal 1° al 30 novembre 2024, per i *click day* rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025;
- dal 1° al 31 luglio 2025, limitatamente alle domande relative al *click day* del 1° ottobre 2025, dedicato al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero.

Le richieste di conversione in studio/lavoro, fuori quota, per le quali non è previsto il *click day*, non necessitano di una fase autonoma di precompilazione.

I termini per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro per ingressi di assistenza familiare e socio-sanitaria fuori quota (modello domanda *A-bis*) entro il limite massimo di 10.000 istanze decorrono dalle ore 9.00 del giorno 7 febbraio 2025. La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, dev'essere presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (Apl) regolarmente iscritte all'Albo informatico e dalle associazioni datoriali firmatarie del vigente Ccnl Lavoro domestico.

PF Percorso Formativo

Percorso formativo in abbonamento per
l'aggiornamento del **Consulente del Lavoro**

Scopri le **novità** della **nuova edizione** >>



NEWS DEL GIORNO

Codice della crisi d'impresa: l'Inps illustra le modifiche

di Redazione

L'Inps, con [messaggio n. 3553 del 25 ottobre 2024](#), ha illustrato le modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, introdotte dal D.Lgs. 136/2024, che ridefiniscono le competenze decisionali sulle proposte transattive in ristrutturazioni e concordati preventivi.

L'Istituto, in attesa di una successiva circolare esplicativa, recepisce le disposizioni correttive al Codice della crisi d'impresa, in vigore dal 28 settembre 2024, spiegando le procedure di gestione della transazione e del trattamento dei crediti contributivi e fornendo precisazioni sulle modalità di presentazione delle proposte e sulle competenze decisionali.

Il D.Lgs. 136/2024, infatti, ha modificato le disposizioni che regolano la competenza a esprimere l'adesione rispetto alle proposte transattive formulate nelle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti e quelle sulle procedure di concordato preventivo. Ha, inoltre, completato la disciplina della competenza decisionale in materia di transazioni, regolata in precedenza dall'Agenzia delle entrate.

Master di specializzazione

Laboratorio Contratti di lavoro

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa: decreto in Gazzetta

di Redazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2024 il [decreto 159 del 17 settembre 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy](#), recante il Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 6, D.Lgs. 219/2016, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa, finalizzato a semplificare gli adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa.

Seminario di specializzazione

Il Rapporto di Lavoro dei Dirigenti: dall'assunzione al recesso

Scopri di più

Svolgimento di altra attività in malattia: al datore l'onere di provare che tale attività pregiudica il rientro in servizio

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 settembre 2024, n. 23747, ha ritenuto che in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, atteso che l'articolo 5, L. 604/1966, pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato e secondo cui lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio *ex ante* in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio.

Nel caso di specie è stata, quindi, confermata l'illegittimità del licenziamento del lavoratore, che, pur essendo ufficialmente in malattia a seguito di un infortunio a una mano, aveva svolto molteplici attività nel suo locale, atteso che le azioni compiute dal lavoratore erano da considerarsi insignificanti, cioè non tali da pregiudicarne o ritardarne la guarigione e il rientro in servizio, in quanto svolte a distanza di circa 7 mesi dall'infortunio e a pochi giorni dalla fine del periodo di diagnosticata inabilità.

Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più



La struttura finanziaria dell'operazione di cessione dello studio professionale

di MpO & partners

Per comprendere al meglio come sono strutturate da un punto di vista finanziario le operazioni di trasferimento a titolo oneroso e, di conseguenza, la struttura dei pagamenti tipicamente concordata tra le parti, è necessario fare prima un richiamo alla sentenza n. 2860/2010 della Corte di Cassazione. Essa infatti chiarisce che *“È lecitamente e validamente stipulato il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, comprensivo non solo di elementi materiali e degli arredi, ma anche della clientela, essendo configurabile, con riferimento a quest'ultima, non una cessione in senso tecnico (attesi il carattere personale e fiduciario del rapporto tra prestatore d'opera intellettuale e cliente e la necessità, quindi, del conferimento di un nuovo incarico dal cliente al cessionario), ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire – attraverso l'assunzione di obblighi positivi di fare (mediante un'attività promozionale di presentazione e di canalizzazione) e negativi di non fare (quale il divieto di riprendere ad esercitare la medesima attività nello stesso luogo) – la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante.”*

Pertanto, il trasferimento a titolo oneroso della clientela di uno studio professionale è permesso e legittimo purché il professionista cedente si impegni attivamente, attraverso specifiche obbligazioni di fare, a facilitare la nascita di un nuovo rapporto fiduciario con parte acquirente attraverso la “canalizzazione” e la presentazione della clientela.

La canalizzazione richiede del tempo in funzione di due fattori:

1. numerosità della clientela;
2. profondità del legame fiduciario presente.

Un maggiore numero di clienti e una più solida relazione fiduciaria estenderanno il periodo necessario per la transizione del rapporto professionale e, quindi, del passaggio dello studio. In ogni caso, comunque, le transazioni di cessione o aggregazione di studi professionali non possono che completarsi gradualmente nel tempo e questo approccio graduale le contraddistingue nettamente dalle transazioni M&A aziendali “classiche”. Mentre nel caso dell'M&A aziendale è comune firmare una Lettera di Intenti (LOI), procedere ad una due diligence, effettuare il pagamento e dopodiché le parti procedono indipendentemente nell'M&A professionale i professionisti coinvolti avviano un vero e proprio percorso congiunto. Questa differenza fondamentale sottolinea l'unicità delle operazioni su studi professionali, dove il tempo e la fiducia giocano ruoli cruciali nella transizione.



Quali sono dunque le ripercussioni sul contratto di cessione dello studio e, conseguentemente, sulla struttura dei pagamenti del prezzo di cessione?

- Occorre prevedere un periodo di affiancamento, durante il quale il Dominus cedente affianca l'acquirente e gli presenta la clientela. Le nostre osservazioni, basate sulle ultime 100 operazioni di acquisizione o aggregazione di studi di Commercialisti e Consulenti del Lavoro gestite da MPO&Partners fino al 31/12/2023, rivelano che il periodo di affiancamento è stato nell'80% dei casi di 12 mesi, nel restante 20% è stato protratto più a lungo ma comunque entro un massimo di 36 mesi.
- Terminato il periodo di affiancamento si dovrà verificare quale parte della clientela ha aderito al progetto aggregativo. Nella quasi totalità dei casi il contratto di cessione dello studio professionale ha un'apposita clausola che prevede una verifica dell'attività di canalizzazione attraverso una verifica del fatturato prodotto dalla clientela ceduta dopo un predeterminato intervallo temporale (di norma per i Consulenti del lavoro ed i Commercialisti è mediamente di 12 mesi). Ne consegue che il corrispettivo della cessione, pertanto, non può essere completamente predeterminato ma può subire aggiustamenti a distanza di tempo.

Pertanto, mentre nelle operazioni M&A aziendali è spesso previsto un unico pagamento al closing (con una componente di prezzo differito che, se presente, spesso è trascurabile), la struttura finanziaria delle transazioni di studi professionali tipicamente tende a favorire un approccio maggiormente dilazionato, accompagnato da un aggiustamento del prezzo. Le nostre osservazioni, rivelano che nel 80% dei casi l'acconto corrisposto al momento della cessione varia tra il 22% e il 34% del prezzo totale. Il saldo è stato poi dilazionato su un periodo medio di 39 mesi evidenziando una preferenza per soluzioni di pagamento progressivo in linea con il trasferimento effettivo della clientela.

In conclusione, la peculiarità delle cessioni di studi professionali sta nella loro natura progressiva e fiduciaria, evidenziata dal ricorso a pagamenti dilazionati e meccanismi di aggiustamento del prezzo, legati al successo nella canalizzazione della clientela. Questo implica la necessità di un approccio olistico nelle transazioni, che tenga conto non soltanto delle questioni finanziarie e contrattuali, ma anche delle complesse dinamiche relazionali intrinseche alla cessione. La profonda comprensione di questi aspetti è fondamentale per garantire che l'operazione risulti equa e vantaggiosa per tutte le parti, assicurando, al tempo stesso, la continuità e l'elevata qualità del servizio ai clienti coinvolti.



CEDI IL TUO STUDIO PROFESSIONALE CON MPO

